

IL TRIBUNALE DI CROTONE

composto dai seguenti magistrati:

dott. Enrico Borrelli	Presidente
dott. Michele Sessa	Giudice
dott. Bianca Maria Todaro	Giudice relatore;

nel procedimento di riabilitazione di soggetto fallito iscritto al n. 459 anno 2006;

letta l'istanza depositata in data 27.11.06 dall'avv. Bernardo Procopio nell'interesse del proprio cliente dichiarato fallito, con fallimento già chiuso, con la quale si chiede di pronunciarsi in merito alla necessità o meno che – per le procedure già chiuse, *prima facie* regolate dalla precedente legge fallimentare – occorra chiedere espressamente al Tribunale la riabilitazione del fallito;

considerato che diversi ex falliti si sono già rivolti alla Cancelleria per sapere quale sia il loro *status* attuale, dopo la piena entrata in vigore della novella legislativa;

ritenuto di dover comunque fornire una risposta tempestiva a questa generale esigenza di chiarezza e di certezza del diritto in materia di *status*;

visto il d.lgs. 9 gennaio 2006 n.5, che ha abrogato l'istituto della riabilitazione e che non prevede più l'iscrizione del fallito nel registro dei falliti, né la stessa tenuta del registro da parte della cancelleria; riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha emesso il seguente

D E C R E T O

rilevato che l'istituto della riabilitazione è stato espunto dall'ordinamento, con la contestuale eliminazione del registro dei falliti, ex art. 47 d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, con effetto pieno ed esteso dal 16 luglio 2006;

rilevato, pertanto, che per i soggetti dichiarati falliti in base alla nuova normativa, in quanto non iscritti nel registro dei falliti, non debba più instaurarsi il procedimento di riabilitazione, non essendovi alcuna situazione in atto che richieda una espressa pronuncia di reimmissione del fallito nel pieno esercizio di tutte le sue libertà fondamentali;

considerato peraltro che coloro che sono stati dichiarati falliti in base alle norme anteriori, fino al 16 gennaio 2006, sono stati iscritti, e tuttora lo sono, nel registro dei falliti, per cui si ritiene opportuno provvedere in generale per tutti costoro;

ritenuto che dal 16 luglio 2006, con l'entrata in vigore della nuova legge fallimentare, il venir meno dell'istituto della riabilitazione comporti per tutti gli iscritti nel registro dei falliti una sorta di "riabilitazione" *ex lege*, benché la norma transitoria stabilisca che "i ricorsi per dichiarazione di

fallimento ... depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore" (v. art. 150 d.lgs. 9 gennaio 2006 n.5), lasciando astrattamente intendere che chi risulti ancora iscritto nel registro dei falliti debba chiedere individualmente la riabilitazione secondo la legge anteriore;

ritenuto che tale lettura della norma transitoria non appare condivisibile in quanto la predetta disciplina deve intendersi riferita esclusivamente a quelle fattispecie soggette ad una evoluzione processuale nell'ambito della stessa procedura fallimentare (come il trattamento del fallito, i rapporti tra gli organi, i rapporti pendenti etc.), mentre per ciò che concerne i presupposti o condizioni di fallibilità (come la non consentita estensione del fallimento al socio di società di capitali, ex art. 147 l.fall.), o le conseguenze della chiusura (non necessità di riabilitazione), ovvero per le norme attributive od eliminative di *status* e di condizioni, o della legittimazione ad agire, le norme vigenti devono intendersi già applicabili anche alle procedure pendenti o per le quali sia già stato depositato il ricorso, onde evitare inique disparità di trattamento in casi in cui deve prevalere il *favor personae* (cfr. decreto del Tribunale di Vicenza del 18 agosto 2006) ;

ritenuto, infatti, che non abbia ormai senso pronunciare la riabilitazione per soggetti il cui *status* deve intendersi già ritornato di *pleno iure*, al fine di non creare forzosamente delle situazioni di palese disparità di trattamento tra cittadini già falliti secondo la legge anteriore e cittadini che siano dichiarati falliti secondo la legge vigente;

ritenuto, quindi, che la nuova legge fallimentare trovi immediata applicazione *in subiecta materia* e che debba essere ordinata l'immediata cancellazione dal registro dei falliti di tutti i nominativi che vi sono attualmente iscritti, non essendo infatti ragionevole esigere che ogni ex fallito presenti la propria istanza di riabilitazione, per provocare uno specifico provvedimento a suo nome;

ritenuto che, in ogni caso, permangono a carico del fallito, finché dura il relativo *status*, alcune incapacità specificatamente previste da singole norme (come per l'ufficio di tutore e protutore ex art. 350 n.5 e 335 c.c.; di curatore dell'emancipato e dell'inabilitato ex artt. 393 e 424 c.c.; di amministratore, liquidatore, sindaco o revisore di società, di rappresentante comune degli obbligazionisti ex artt. 2383, 2399, 2417, 2487, 2488, 2516 c.c.; di arbitro ex art. 812 c.p.c.; di assessore presso le corti d'assise ex l. n. 287/51; di ausiliario od incaricato giudiziario ex r.d. 30 gennaio 1941 n.12; di avvocato, dottore commercialista, ragioniere, ingegnere, mediatore, farmacista, magistrato, notaio, o socio di società personali e cooperative ex artt. 2288, 2293, 2318, 2527 c.c.), e ciò a prescindere dalla riabilitazione e solo finché rimane aperta la procedura di fallimento;

ritenuto che debba essere inviata segnalazione al Registro delle Imprese, il quale vorrà tenerne conto per ogni conseguente provvedimento di propria competenza;
visto il d.lgs. 9 gennaio 2006 n.5;

P.Q.M.

ordina l'immediata cancellazione dal registro dei falliti di tutti i nominativi che vi sono già sinora iscritti;

dispone la comunicazione del presente decreto al Conservatore del Registro delle Imprese.
Così deciso in Crotona in data 28.11.2006.

Il Presidente

Dott. Enrico Borrelli

Il Giudice relatore

Dott. ssa Bianca Maria Todaro

Il Giudice

Dott. Michele Sessa